

CONVENZIONE**TRA**

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Liguria - nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15

E

-Sig. Roberto Chareun, nato a Torino (TO), il giorno 7 del mese di novembre dell'anno 1970, C.F. CHRRRT70S07L219S domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Società Maquet Italia spa come di seguito specificata, che interviene quale Amministratore Delegato, Direttore Generale e Legale Rappresentante di Maquet Italia spa con sede legale in Via Gozzano n. 14, 20092 Cinisello Balsamo (MI), iscritta C.C.I.A.A. di Milano, n. iscrizione: 03992220966 R.E.A. 1717645 Partita IVA 03992220966 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria dell'Accordo Quadro per la fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari ad uso ospedaliero giusta determinazione del Direttore dell' Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n° 315 del 06/09/2017

PREMESSO

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato tecnico e speciale;

b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione dei Fornitori inclusi nell'Accordo Quadro, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 28/12/2016 ed aggiudicata in via definitiva con Determinazione n. 315 del 06/09/2017.

d) che nell'ambito dell'elenco degli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro, distintamente per ciascun lotto, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria potranno individuare di volta in volta il fornitore il cui prodotto è più rispondente alle proprie esigenze nei limiti delle percentuali previste dal Disciplinare di Gara ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

e) che il Fornitore è risultato selezionato nell'Accordo Quadro relativamente ai Lotti 1, 2, 3 e 10 risultando, rispettivamente, secondo classificato nel Lotto 1 (apparecchi per anestesia di alta fascia), terzo classificato nel Lotto 2 (apparecchi per anestesia di base), quarto classificato nel Lotto 3 (apparecchi per terapia intensiva) e secondo classificato nel Lotto 10 (ventilatore per ventilazione invasiva per terapia intensiva pediatrica);

f) che, pertanto, relativamente ai Lotti 1, 2, 3 e 10 le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria aderenti all'Accordo Quadro potranno acquisire dal Fornitore, in quanto classificato in posizioni successive alla prima, non oltre il 40% della fornitura stimata distintamente per ciascun lotto dell'Accordo Quadro, sulla base di decisione motivata di ciascuna Amministrazione utilizzatrice in relazione alle proprie specifiche esigenze;

g) che il Fornitore, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente Accordo ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura che verranno emessi dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta del presente Accordo, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

g) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

h) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato del presente Accordo, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

i) che il presente Accordo non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso il medesimo Accordo le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

l) che il presente Accordo è stato sottoscritto in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;

m) che le parti, ai sensi dell'art. 51 Legge 16/02/1913, n. 89, convengono che sia omessa la lettura integrale del presente atto da parte dell'Ufficiale rogante;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito dell'Accordo si intende per:

- a) *Accordo*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
- b) *Appalto Specifico*: il/i contratto/i affidato/i da ciascuna Amministrazione Contraente al Fornitore selezionato nell'Accordo Quadro, nell'arco di validità dello stesso;
- c) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore dell'Accordo, che affida l'Appalto Specifico sottoscrivendo l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;
- d) *Fornitore*: l'Impresa risultata selezionata nell'Accordo Quadro e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura (Appalti Specifici);
- e) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore selezionato nell'Accordo Quadro la volontà di acquisire i beni oggetto dell'Accordo, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- f) *Richiesta di Consegna*: (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura è il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;
- g) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it,

contenente un'area riservata all'Accordo.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto del presente Accordo e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole dell'Accordo sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. L'Accordo definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all'art. 12 "Modalità e termini di esecuzione della fornitura", nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con l'Accordo, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno

origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine del presente Accordo,

per la fornitura di apparecchi per anestesia di alta fascia occorrenti ad AA.SS.LL.,

EE.OO. , I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni due con opzione di

rinovo per ulteriori 12 mesi". Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle

Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza.

Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato

nel Capitolato tecnico (Sez. A, allegato A1, del Disciplinare di gara).

4. Il presente Accordo disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura

conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna

obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni

sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 5 - Utilizzo dell'Accordo

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare Il presente Accordo sono

esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti

che utilizzano l'Accordo.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo, i singoli

contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice

ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura.

2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle

Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: Maquet Italia spa,

Via Gozzano n. 14, telefono n. 02 6111351 ovvero mediante fax al numero dedicato

02 611135 261, casella di posta elettronica: ufficiogare@maquet.com Indirizzo PEC:

gare.maquet@pec.maquetpec.it

3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite richieste di consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la Richiesta di Consegna attraverso posta elettronica certificata; in alternativa la Richiesta di Consegna, firmata dal Punto Ordinate è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le Richieste di Consegna debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

5. La consegna del materiale dovrà avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, salvo termini più ravvicinati in caso di urgenza per i quali il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro la data fissata in richiesta.

6. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte delle merci indicate nella Richieste di Consegna, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dalla ricezione. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dalla e specifica Richiesta di Consegna e di acquistare i prodotti sul libero mercato secondo le modalità previste nel successivo Articolo 12 "Modalità e termini di esecuzione della fornitura".

7. Qualora il Fornitore non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati previsti verrà diffidato ad adempiere entro un massimo di cinque giorni lavorativi, decorsi inutilmente i quali le Amministrazioni potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.

Articolo 7 - Durata

	1. Il presente Accordo ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data	
	di apposizione della firma digitale con marca temporale da parte del Fornitore.	
	2. La Centrale ha facoltà di esercitare una opzione di rinnovo per ulteriori 12 (dodici)	
	mesi	
	3. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite	
	fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni	
	dalla scadenza del contratto stesso (24 mesi o, in caso di esercizio dell'opzione di cui	
	al punto 2, 36 mesi).	
	4. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.	
	<u>Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità</u>	
	1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo	
	contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle	
	attività e dei servizi oggetto dell'Accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse	
	necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e	
	completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad	
	eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto	
	all'esecuzione contrattuale.	
	2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte,	
	nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le	
	prescrizioni contenute nel presente Accordo, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo	
	medesimo e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che	
	ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di	
	Fornitura da essa emesso.	
	3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva	
	espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In	
	8	

ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni

tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate

successivamente alla stipula dell'Accordo.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le

prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula

dell'Accordo, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso

remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto,

avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni

Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza,

assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e

le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza

delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti

devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi

devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore

prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle

medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione

istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto,

ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti,

senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività

contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle

Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e

accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente

tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo, a:

a) fornire i beni oggetto dell'Accordo ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell'Accordo e negli Atti di gara;

b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto dell'Accordo, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nell'Accordo e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura

organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo e degli Ordinativi di Fornitura,

indicando analiticamente le variazioni intervenute;

e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una

dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura

sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni

singolo prodotto.

2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in formato

elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo

quanto previsto al successivo articolo 13.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi

compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle

attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti

dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente

contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti

Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi

precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni

stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità nel presente Accordo.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civile a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell'Accordo.

Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;

b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;

c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;

d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in

regola con le prescrizioni vigenti;

e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.

2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.

3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.

4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.

5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna, salvo diverso accordo tra le parti.

	6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente	
	indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore	
	deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale	
	nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal	
	ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui	
	oltre.	
	7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la	
	conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica	
	la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e	
	qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo	
	momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare	
	eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali	
	eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono	
	restituite al Fornitore.	
	8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie	
	obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati	
	all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali	
	contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.	
	9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti	
	dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta,	
	la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla	
	entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle	
	penali.	
	10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue	
	spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non	

ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata

al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce

sarà considerata mancata consegna.

11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola

merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e

rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione

contraente.

12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della

merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero

mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza

di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le

penali di cui al successivo Articolo 17 "Penali".

Articolo 13 - Servizi accessori

1. Servizio di reportistica.

Il Fornitore invia i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le

modalità ed i termini di seguito indicati; peraltro, la Centrale può richiedere al Fornitore

l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. Il

monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo può altresì essere effettuato dalla

Centrale anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine,

il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione

per rendere possibile dette attività di monitoraggio. Il Fornitore deve comunque fornire,

via web o via posta, alla Centrale la reportistica quadrimestrale relativa alle Richieste

di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione con indicazione dei quantitativi

richiesti/consegnati, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla scadenza

del quadrimestre, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17.

2. Contatti del Fornitore.

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:

- alle forniture comprese nell'Accordo;
- alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- alle modalità di inoltro dei reclami;
- alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.

Articolo 14 - Corrispettivi

1. Nel corso della durata dell'Accordo Quadro al Fornitore saranno corrisposti, dalla singola Amministrazione contraente, i corrispettivi determinati dalle acquisizioni effettive, effettuate in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di Consegna, calcolati sulla base dei prezzi unitari netti (IVA esclusa) riferiti all'offerta economica, come di seguito specificato:

Lotto	Prodotto	Prezzo unitario	Q.tà triennale	Importo massimo stimato
		IE	stimata AQ	AQ
	Flow i-C20	€ 33.000,00	35	€ 462.000,00
1	Philips Intellivue MX550	€ 4.999,00	38	€ 69.986,00
	Intellivue Picco M1012A	€ 4.750,00	34	€ 66.500,00
	Intellivue BIS M1034B	€ 3.500,00	37	€ 52.500,00
	Intellivue NMT 865383	€ 3.000,00	38	€ 42.000,00
2	Flow-i C20	€ 28.000,00	8	€ 84.000,00
3	Servo-U	€ 24.000,00	49	€ 456.000,00
10	Servo-U	€ 28.000,00	4	€ 28.000,00

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nel presente Accordo e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore Maquet Italia spa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento nel presente

	Accordo e al singolo Ordinativo di Fornitura e alla specifica Richiesta di Consegna e	
	deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.	
	4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
	5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi	
	del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
	6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..	
	7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente	
	bancario o postale.	
	8. Il Fornitore, a pena di risoluzione dell'Accordo e/o dei singoli ordinativi, rende	
	tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni	
	che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i	
	soggetti, comunicati con nota acquisita agli atti con prot. gen. n.16449 del 08/11/2017	
	9 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di	
	ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e,	
	comunque, lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo e nei singoli Ordinativi di	
	Fornitura.	
	10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto	
	contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali	
	danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.	
	11. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai	
	sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
	<u>Articolo 16 - Trasparenza</u>	
	1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
	a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del	
	presente Accordo;	

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 - Penali

1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

a) in caso di ritardo sulla effettuazione delle prestazioni non imputabile alla Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari allo 0,06% sul valore contrattuale complessivo al netto dell'iva e fino ad un massimale pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla Centrale di procedere all' incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;

	in caso di mancata effettuazione parziale o totale, entro l'ulteriore termine massimo	
	concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del	
	valore delle mancate prestazioni; in questo caso le Amministrazioni contraenti	
	potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche	
	l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali	
	fatti potessero derivarle; in caso di mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti	
	richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS potrà procedere all'acquisto in danno, salvo	
	l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il	
	risarcimento degli ulteriori danni.	
	b) per ogni giorno naturale di fermo macchina si applicano le penali previste al punto	
	1.22.1.2 del paragrafo D del Capitolato Tecnico di gara (500,00 € Iva esclusa).	
	2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di	
	cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore una penale pari all'1% del	
	valore dell'Accordo.	
	3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della	
	reportistica di cui all'art. 13, punto 2 "Servizio di reportistica", comma 3, la Centrale	
	applica al Fornitore una penale di Euro 200,00.	
	4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni	
	contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel	
	presente Accordo; in tali casi le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui	
	ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in	
	modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il	
	risarcimento del maggior danno.	
	5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte	

delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per conoscenza anche alla Centrale) o dalla Centrale; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione dell'Accordo in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

9. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo dell'Accordo, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o dell'Accordo per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del

danno.

Articolo 18 - Cauzione definitiva

1. All'atto dell'affidamento, tramite ordinativo di fornitura, del primo Appalto Specifico la Centrale di Acquisto provvederà a richiedere al Fornitore, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, la prestazione di una cauzione definitiva ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 nella misura del 10% dell'importo contrattuale dell'Appalto Specifico. Tale garanzia dovrà essere progressivamente estesa, a richiesta della Centrale di Acquisto, fino a copertura totale dell'importo complessivo della fornitura effettivamente risultante a seguito degli Ordinativi di Fornitura (Appalti Specifici) affidati al Fornitore dalle singole Amministrazioni utilizzatrici nell'arco di validità dell'Accordo Quadro.

2. Tale cauzione dovrà essere vincolata per tutta la durata dell'Accordo e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data

dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi

previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e,

comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai

predetti Ordinativi e dall'Accordi; pertanto, la garanzia sarà progressivamente

svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni

Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed

esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta

dalla Centrale.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione

di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del

valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta)

giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole

Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto

rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o l'Accordo.

Articolo 19 - Responsabilità sui beni utilizzati dal Fornitore nello svolgimento del servizio

1. Pei i beni utilizzati dal Fornitore nello svolgimento del servizio, tutti i rischi di

perdite, furti e danni, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità

dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente

imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 20 - Riservatezza

	1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese	
	quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in	
	possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi	
	forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli	
	strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.	
	2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il	
	materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo.	
	3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico	
	dominio.	
	4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,	
	consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e	
	collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.	
	5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le	
	Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente,	
	l'Accordo ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a	
	risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
	6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo nei casi in cui sia condizione	
	necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa	
	comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.	
	7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e	
	dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.	
	<u>Articolo 21 – Risoluzione – Dichiarazione di nullità</u>	
	1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le	
	Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi	
	dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con	
	24	

raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo e negli atti e documenti in essa richiamati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l'Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o l'Accordo e, rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

- a) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di

	Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa	
	altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti	
	industriali e diritti d'autore";	
	f) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;	
	g) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.	
	4. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa	
	dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, l'Accordo nei	
	seguenti casi:	
	a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal	
	Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di	
	cui all'articolo "Cauzione definitiva";	
	c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo, ai sensi	
	dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa	
	altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti	
	industriali e diritti d'autore";	
	e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo	
	di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;	
	f) nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;	
	g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano	
	la prosecuzione in tutto o in parte;	
	h) mancata rispondenza tra i servizi forniti e i servizi offerti in sede di gara;	
	5. La Centrale risolve di diritto l'Accordo nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 della	

Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.

6. La risoluzione dell'Accordo comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

7. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.

9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Centrale.

10 La Centrale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità dell'Accordo nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

Articolo 22 - Recesso

	1. La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente	
	dall'Accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30	
	(trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.	
	2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e	
	non esaustivo:	
	a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra	
	legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento,	
	la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il	
	concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore,	
	curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni	
	o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;	
	b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di	
	forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara	
	e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il	
	Fornitore medesimo;	
	c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
	dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del	
	Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica	
	Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero	
	l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.	
	3. Per gli Accordi sottoscritti in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs.	
	n.- 159/2011 la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause	
	di ostatività come risultanti della informativa antimafia	
	4. Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1, 2, 3 non comporta alcun onere per la	
	Centrale e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni	

effettuate.

5. La Centrale ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art 109

D.Lgs. n.- 50/2016.

6. Il recesso dall'Accordo da parte della Centrale comporta il recesso delle

Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi

unilateralmente con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al

Fornitore con lettera raccomandata a/r / pec.

7. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le

Amministrazioni contraenti.

Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni

eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto

delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto dell'Accordo e

degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre

inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili,

anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza

assicurativa, per l'intera durata del presente Accordo e di ogni Ordinativo di Fornitura,

a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo

svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In

particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro

dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa

arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai

terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo ed ai singoli Ordinativi di

Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 24 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Relativamente al Lotto 1 (apparecchi per anestesia di alta fascia) il Fornitore può avvalersi ai fini di cui al comma precedente dei soggetti di seguito indicati: Aesse Medical spa; S.I.D.E.M. spa; Philips spa
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività
5. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata dell'Accordo e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.
6. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla Centrale. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Centrale risolvere l'Accordo e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli

Ordinativi di Fornitura.

7. E' fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi appaltatori affidatari.

8. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la partecipazione all'Accordo e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. La Centrale procederà all'immediata stipula dell'Accordo con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o

all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Articolo 27 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Luigi Moreno Costa il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 548 8561, numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail luigimoreno.costa@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Paolo Mario Marcarini il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 02 6111351, numero di fax 02 611135 261 indirizzo e-mail ufficiogare@maquet.com indirizzo PEC: gare.maquet@pec.maquetpec.it

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 28 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto

dell'Accordo e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo Accordo.

2. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi, la ditta aggiudicataria, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole degli utilizzatori, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.

Articolo 29 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti il presente Accordo, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla Parte VI Titolo I Capo II (artt. 204 – 211) del D.lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 30 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

	2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge,	
	esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'Accordo e dei singoli	
	Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed	
	al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli	
	ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	3. Con la sottoscrizione del presente Accordo la Centrale è autorizzata alla	
	pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai	
	sottoscrittori.	
	4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo all'Accordo con l'emissione	
	dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento	
	ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o	
	telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le	
	finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai	
	fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi	
	degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità	
	e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e	
	segg. D.Lgs. n. 196/2003.	
	6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il	
	presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori	
	derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,	
	fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.	
	7. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Accordo e/o degli ordinativi di	
	fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale o	

le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

d) nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e segg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata.
2. L'imposta di bollo della presente convenzione è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972 e del comma 597, art. 1, della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) giusta autorizzazione n. 139036 del 9 agosto 2017
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Accordo ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, all'Accordo è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 33 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni

contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo dell'Accordo), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Art. 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Art. 12 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Art. 13 (Servizi accessori), Art. 14 (Corrispettivi), Art. 15 (Fatturazione e pagamenti), Art. 17 (Penali), Art. 18 (Cauzione definitiva), Art. 19 (Proprietà prodotti), Art. 20 (Riservatezza), Art. 21 (Risoluzione), Art. 22 (Recesso), Art. 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Art. 24 (Subappalto), Art. 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Art. 29 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 30 (Foro competente), Art. 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento) anche in deroga specifica all'art.4 comma 4 D.Lgs. 14/3/2013, n. 33, Art. 32 (Oneri fiscali e spese

contrattuali), Art. 33 (Clausola finale).

LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

IL FORNITORE – Maquet Italia spa